



Tribunale di Cuneo

Ufficio di presidenza

Prot. n. 1843. U

DOCUMENTO GENERALE SULLA PRIVACY E SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il presidente,

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) e i successivi aggiornamenti;

visto, in particolare, il Titolo I, Parte II del predetto codice, avente ad oggetto i Trattamenti in ambito giudiziario;

considerato che, ai sensi dell'articolo 28, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Ritenuto, pertanto, che - anche ai sensi dell'articolo 46 - titolare del trattamento dei dati gestiti dal tribunale di Cuneo e dall'ufficio NEP sia il predetto ufficio giudiziario nel suo complesso, cioè il TRIBUNALE DI CUNEO, rappresentato a tal fine dal Presidente del tribunale pro-tempore;

considerato che, ai sensi dell'articolo 29, il titolare del trattamento dei dati può nominare uno o più responsabili del trattamento - mediante suddivisione di compiti - individuandoli tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Considerato che, per quanto riguarda i dati relativi all'attività giudiziaria trattati dalle sezioni penali e civili di questo tribunale sia opportuno nominare quali responsabili del trattamento dei dati i relativi **presidenti**, i quali, per legge, dirigono la sezione cui sono assegnati e sorvegliano l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuendo il lavoro tra i giudici e vigilando sulla loro attività¹. Per esperienza, preparazione giuridica e formazione professionale semi-direttiva, inoltre, i presidenti di sezione posseggono ampiamente le capacità per svolgere al meglio tale funzione.

Ritenuto, per quanto riguarda i dati relativi alle attività amministrative e di cancelleria, che sia opportuno nominare quale responsabile del trattamento la **dirigente amministrativa** di questo tribunale, la quale per legge gestisce il personale amministrativo (articolo 2 del decreto legislativo 240-2006) e collabora con il presidente del tribunale alla direzione e alla gestione dell'ufficio. Per esperienza, preparazione giuridica e formazione professionale, nonché per la qualifica dirigenziale, la dirigente amministrativa possiede le

¹ Articoli 47 bis e 47 quater dell'ordinamento giudiziario, il quale ultimo prevede altresì che i presidenti di sezione devono collaborare con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

capacità per svolgere al meglio tale funzione. È autorizzata la sub-delega in favore di personale non inferiore alla qualifica di cancelliere.

Ritenuto, per quanto riguarda i dati relativi alle attività dell'ufficio NEP - dislocato in un diverso edificio, distante alcuni km dal tribunale - che debba essere nominato responsabile del trattamento il dirigente pro-tempore, dotato di adeguate esperienze e preparazione.

Ritenuto, per quanto riguarda la sicurezza dei dati acquisiti e conservati in modalità informatiche e telematiche, o comunque mediante macchinari di tipo elettronico, che sia necessaria una particolare competenza, riscontrabile nei magistrati referenti per l'informatica.

Rilevato che il trattamento dei dati può essere effettuato solo da appositi incaricati, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

Considerato che la designazione del responsabile deve essere effettuata per iscritto ed individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito, ma si considera implicitamente conferita in caso di preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. A tal proposito, i presidenti di sezione potranno individuare degli incaricati del trattamento dei dati giudiziari cui assegnare specifici compiti², mentre la dirigente amministrativa potrà nominare incaricati del trattamento dei dati tra i preposti ai singoli settori di attività (amministrativa, civile, penale) ovvero tra i preposti ai singoli servizi amministrativi di cancelleria, delimitandone le competenze e fornendo le opportune istruzioni operative.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 47, in caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia³, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151.

Considerato che non ricorrono le predette ragioni di giustizia per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 48, nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica e che a tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 50, (Notizie o immagini relative a minori), il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 51 e fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse

² A mero titolo di esempio, per quanto riguarda la sezione penale, il presidente di sezione potrà nominare quale incaricato del trattamento dei dati il coordinatore del settore gip (limitatamente a questo settore di attività).

³ Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari

anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. In particolare, le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili, anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele di cui all'articolo 50 (notizie o immagini relative ai minori), nonché le seguenti:

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento.
2. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. In entrambi i casi (1 e 2), all'atto del deposito della sentenza o del provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "***In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...***".
3. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, deve essere omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

Fuori dei casi indicati nell'articolo 52 del codice in materia di protezione dei dati personali e salvo diversa disposizione normativa, è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto, anche integrale, di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Tutto ciò premesso

e ad integrazione di quanto già disposto, in materia, dai precedenti presidenti di questo tribunale (v. all. 2)
dichiara

che titolare del trattamento dei dati gestiti dal tribunale di Cuneo e dall'ufficio NEP è il TRIBUNALE DI CUNEO, in persona del suo Presidente pro-tempore;

nomina

responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività giudiziaria svolta nell'ambito della sezione civile il relativo Presidente di sezione pro-tempore, con facoltà di nominare uno o più incaricati di trattamento dei dati. In difetto, il responsabile del trattamento assumerà anche le funzioni di incaricato.

individua

come responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività giudiziaria svolta nell'ambito della sezione penale il relativo Presidente di sezione pro-tempore, con facoltà di nominare uno o più incaricati del trattamento dei dati. In difetto, il responsabile del trattamento assumerà anche le funzioni di incaricato.

individua

come responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività amministrative e di cancelleria, il Dirigente amministrativo pro-tempore, con facoltà di nominare uno o più incaricati del trattamento dei dati. In difetto, il responsabile del trattamento assumerà anche le funzioni di incaricato.

individua

come responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività dell'ufficio NEP il relativo Dirigente pro-tempore, con facoltà di nominare uno o più incaricati del trattamento dei dati. In difetto, il responsabile del trattamento assumerà anche le funzioni di incaricato.

individua

come responsabili della conservazione e della sicurezza dei dati acquisiti, trattati o conservati in modalità informatiche e telematiche o comunque mediante macchinari di tipo elettronico, i Magistrati referenti per l'informatica, ognuno per il proprio settore di attività (civile o penale). Per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi ad attività che non ricadono direttamente in uno dei predetti ambiti di attività (ad esempio i dati conservati a seguito di videoregistrazione delle telecamere di sorveglianza degli uffici giudiziari), saranno responsabili entrambi i Magrif. In caso di dissidio, interverrà il Presidente del tribunale.

Compito dei responsabili del trattamento dei dati non è solo quello di eseguire le disposizioni impartite dal titolare del trattamento, ma altresì collaborare nella individuazione e nella risoluzione delle problematiche relative alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati personali nell'ambito dei relativi settori di attività, anche mediante la formulazione di proposte di modifica od integrazione.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Fascicoli processuali: devono essere utilizzati e conservati in modo da non permettere a persone estranee all'ufficio di poter occasionalmente visualizzare i dati di copertina od il contenuto interno⁴. Nel caso di trasporto ad opera dei commessi o di altro personale, i fascicoli devono essere mantenuti rovesciati, ovvero coperti, e non devono mai essere abbandonati, neanche temporaneamente, al di fuori degli uffici o in luoghi dove possono essere visionati da persone non autorizzate. I locali che contengono i fascicoli processuali od altri documenti contenenti dati personali devono essere chiusi a chiave quando tutto il personale si assenta in orario d'ufficio, salvo si tratti di zone degli uffici giudiziari non aperte al pubblico e non raggiungibili da persone estranee all'ufficio.

Registrazioni degli apparati di video sorveglianza: il presidente del tribunale deve ritenersi titolare del trattamento dei dati registrati e conservati sui supporti hardware del sistema di video sorveglianza di sicurezza del tribunale e degli altri uffici giudiziari a lui facenti capo, ove presente (ufficio NEP e uffici del giudice di pace). L'estrapolazione di dati relativi alle predette videoregistrazioni da parte di chiunque è

⁴ Con l'eccezione, ovviamente, dei soggetti che hanno titolo di visionare gli atti del procedimento e di estrarne copia.

soggetta ad autorizzazione del titolare del trattamento dei dati, sulla base di istanza motivata⁵. La materiale esecuzione dell'acquisizione, ove autorizzata, dei predetti dati, sarà eseguita a cura o sotto il controllo dei Magrif.

Conservazione dei fascicoli personali: i fascicoli personali dei magistrati devono essere conservati in apposito armadio chiuso a chiave presso la segreteria di presidenza. I fascicoli non possono abbandonare tale segreteria, se non in caso di trasferimento del magistrato o di richieste specifiche da parte di uffici sovra ordinati e comunque sempre previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio.

Conservazione dei fascicoli del personale amministrativo: i fascicoli personali dei dipendenti amministrativi sono conservati, con le opportune modalità atti a garantirne la riservatezza, secondo le prescrizioni impartite dal Dirigente amministrativo.

Modalità di archiviazione dei fascicoli: i fascicoli processuali devono essere archiviati secondo le modalità che saranno impartite dal responsabile dell'archiviazione, nominato dal Dirigente amministrativo. L'archiviazione deve essere effettuata in locali chiusi e non accessibili al pubblico o ai dipendenti che non siano stati espressamente destinati a tale servizio da parte del Dirigente. Ogni ulteriore accesso deve essere autorizzato dal dirigente o dal capo dell'ufficio.

Documenti riservati: lo scambio di documenti avente carattere riservato, per natura o per espresso conferimento di tale qualità da parte dell'autore, deve sempre avvenire in busta chiusa priva di indicazioni esterne atte ad individuare il contenuto della comunicazione ed il soggetto interessato. Particolare cura andrà osservata nell'evitare che tali buste transitino o stazionino al di fuori degli uffici interessati, se non per il tempo strettamente necessario e previa accurata sorveglianza.

Effettuazione di telefonate o conversazioni alla presenza di pubblico o di persone comunque estranee all'amministrazione: tutte le conversazioni, tra presenti o a distanza, che concernono il trattamento di dati personali o sensibili, devono avvenire in modo tale da impedire che possono essere ascoltate da soggetti terzi.

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 22 del codice, sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 22 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Sito Internet del tribunale

La *privacy policy* del sito internet <http://www.tribunale.cuneo.it> è rinvenibile in fondo alla *home page* al link *note legali*; responsabili del trattamento dei relativi dati sono i Magrif, mentre titolare è il capo dell'ufficio. Il sito è realizzato e gestito, conformemente alle richieste provenienti dal tribunale, da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.. I magistrati referenti per l'informatica, in qualità di responsabili del trattamento dei dati del sito Internet, collaboreranno con la predetta società per il mantenimento e la verifica degli standard di sicurezza e di riservatezza nel trattamento e nella conservazione dei dati, verificando il rispetto della

⁵ In caso di assoluta urgenza per l'accertamento di reati è autorizzata l'extrapolazione di dati a cura degli organi inquirenti e di pubblica sicurezza. In tal caso, dovrà essere presentata formale istanza entro le 48 ore successive, per la autorizzazione successiva da parte del titolare del trattamento dei dati.

normativa di settore. Nell'ambito delle loro competenze, proporranno ogni più opportuna modifica ed integrazione degli avvisi al pubblico, in particolare con riferimento al nuovo servizio di prenotazione on-line per asseverazioni e traduzioni, che prevedono la previa registrazione dell'utente.

Nessun dato derivante dal servizio web deve essere comunicato o diffuso a terzi. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta o per ottemperare a normative vigenti.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito può comportare la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Il mancato conferimento di dati può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.

I dati personali devono essere trattati, per mezzo di strumenti informatico/telematici, per finalità strettamente necessarie alla consultazione del sito, per finalità connesse e/o strumentali alla consultazione stessa o per l'esecuzione dei servizi richiesti e in ogni caso solo per finalità connesse all'attività giudiziaria ed amministrativa svolta dagli uffici del tribunale di Cuneo. Il trattamento dei dati deve avvenire per mezzo di strumenti e con modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in conformità alla normativa vigente.

Specifiche misure di sicurezza devono essere osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte al tribunale di Cuneo, titolare del trattamento dei dati, all'indirizzo e-mail tribunale.cuneo@giustizia.it.

MISURE DI SICUREZZA

Le disposizioni previste in questo paragrafo sono destinate prevalentemente ai magistrati referenti per l'informatica, ma tutti i responsabili del trattamento dei dati sono invitati a collaborare per il mantenimento dei necessari standard di sicurezza e tutti i magistrati e il personale dell'ufficio sono invitati a segnalare eventuali criticità.

Nell'esercizio di tale compito, i Magistrati possono avvalersi dell'aiuto del personale addetto all'assistenza sistemistica e del CISIA.

Entro il 31 dicembre 2017 i magistrati di riferimento redigeranno un'apposita relazione contenente la verifica delle misure di sicurezza in atto e l'eventuale proposta di modifica, con un'introduzione di misure idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità della raccolta⁶ (*articolo 31 del Codice*). In particolare, devono essere rese operative le misure minime di sicurezza (*articolo 33 del Codice e Allegato B al Codice*) volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali⁷.

⁶ I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

⁷ Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

Informazioni generali sul trattamento dati ai sensi del D.lgs. n.196/2003

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'utenza.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 - che non si applica, però, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia - l'utenza deve ricevere le seguenti informazioni:

Finalità trattamento dati: i dati forniti verranno trattati per finalità inerenti la fornitura del servizio.

Modalità trattamento dati: il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Obbligo e facoltà del conferimento dati: il conferimento dei dati in relazione alla prestazione dei servizi richiesti può essere obbligatorio o facoltativo a seconda della loro rilevanza ai fini della richiesta effettuata. Il conferimento di alcuni dati (indicati come richiesti) è obbligatorio e l'omissione degli stessi comporta la mancata o parziale esecuzione della richiesta. Il conferimento di altri dati, invece, deve ritenersi facoltativo e un eventuale rifiuto di comunicazione degli stessi da parte del richiedente non genera alcuna conseguenza.

Divulgazione dati: i dati non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) [soppressa] (1);
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato

B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'ideale custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Le predette informazioni devono essere oggetto di idonea pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito Internet e l'affissione di appositi fogli informativi nelle bacheche delle cancellerie e della segreteria amministrativa.

COMUNICAZIONI

Il presente documento deve essere comunicato, ove possibile in formato telematico a mezzo e-mail, ai nominati responsabili, a tutti i magistrati, al personale, e ad ogni altro soggetto che operi all'interno del tribunale. A cura della Segreteria amministrativa, il documento generale sulla privacy e sul trattamento dei dati dovrà essere comunicato a ogni nuovo arrivo di magistrati, personale o altri soggetti abilitati ad operare all'interno dell'ufficio.

Copi del presente provvedimento deve essere comunicata, per quanto di specifica competenza, alla società che ha realizzato e che gestisce il sito Internet del tribunale (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.).

Tutti i magistrati e tutto il personale degli uffici giudiziari facenti capo al tribunale di Cuneo sono tenuti ad osservare le predette disposizioni, con l'obbligo di segnalare al titolare del trattamento dei dati qualunque infrazione dovessero rilevare, anche da parte di soggetti esterni.

A tutti i magistrati e a tutto il personale è fatto obbligo di garantire con ogni modalità la riservatezza dei dati trattati ed è fatto divieto di diffondere o divulgare in alcun modo i dati personali, ed ancor più quelli sensibili, appresi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Cuneo, 14 agosto 2017



Il Presidente del Tribunale
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Si allegano:

1. decreto legislativo 196-2003
2. disposizioni del presidente Lanza in data 27 ottobre 2004

TRIBUNALE DI CUNEO
DEPOSITATO in cancelleria

Oggi 14/08/2017

IL CANCELLIERE
Bruna R. POLFI